



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PERUGIA

E-mail: esecuzione.tribsorv.perugia@giustiziacert.it

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, copia conforme dell' Ordinanza N. **2019/454**, emessa in data **27-02-2019** e depositata in Cancelleria in data **29-03-2019**, relativo a **ONDA UMBERTO**, ai seguenti destinatari:

- Procura Generale della Repubblica Presso la Corte D'Appello di PERUGIA per comunicazione ai sensi art. 153 - 666 C.P.P.

- Ufficio di Sorveglianza di SPOLETO per quanto di competenza

- Dipartimento Amministrazione Penitenziaria di ROMA - per quanto di competenza

D.A.P. Provveditorato Regionale Toscana Umbria per quanto di competenza FIRENZE

D.A.P. presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia per quanto di competenza

all'avv. **MARGARITELLI MONICA - VIA DEL FRATE N.17 - DERUTA**

- Casa Circondariale di VITERBO STRADA SANTISSIMO SALVATORE 14/B
per la notifica a **ONDA UMBERTO**

PERUGIA, 01-04-2019

RIF. Sentenza N. 2016/51 Reg. Gen., emessa in data 14-06-2016 da Gup Presso Tribunale Ordinario SPOLETO, definitiva il
N. SIEP 2016 / 35 - PM SPOLETO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Migliaccio Doc. Giovambattista

N. 2018\2006 SIUS

Ord. n.ro

154/2019



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
PER IL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO
DI PERUGIA

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, riunito in camera di consiglio
e composto da:

dott. Roberto Ferrando	Presidente
dott. Grazia Manganaro	Magistrato Sorv. Spoleto
dott. Federico Giubilei	Esperto
dott. Marzia Gervasi	Esperto

ha pronunciato, a scioglimento della riserva di cui al verbale
d'udienza in data 27.02.2019 e preso atto delle conclusioni del Procuratore
Generale e del difensore, la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di sorveglianza iscritto al n.ro SIUS 2018\2006
promosso nei confronti di ONDA Umberto, nato a Torre Annunziata il
08.02.1972 attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Viterbo,
procedimento avente ad oggetto: reclamo avverso provvedimento reso dal
magistrato di sorveglianza ex art. 35 bis O.P.;

pronunciando su rinvio della S.C. a seguito dell'annullamento della
ordinanza resa da questo Tribunale di Sorveglianza in diversa
composizione in data 21.02.2018;

OSSERVA

Il procedimento trae origine dal reclamo, respinto dal tribunale di

Sorveglianza, proposto dal Procuratore generale presso la Corte di Appello di Perugia e dal Ministro della Giustizia avverso il provvedimento in data con il quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto , in accoglimento di un reclamo presentato da Onda Umberto in materia di fruizione di colloqui con il garante regionale dei diritti dei detenuti , aveva disposto che “disapplicata la circolare dipartimentale 3651/6101 del 07.11.2013 e le altre disposizioni che lo vietano , sia consentito al detenuto in regime differenziato ex art. 41 bis o.p. di svolgere ove ne abbia interesse colloqui individuali con il garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale in stanze senza il vetro divisorio e senza che i detti colloqui siano computati nel numero massimo consentitogli con i familiari e terze persone dagli artt. 37 reg. esec. e 41 bis , comma 2 quater lett.) , ord.pen.” . La Corte ha accolto parzialmente il ricorso avanzato dal Procuratore Generale e dal Ministro della Giustizia , rilevando che forme incondizionate di interlocuzione con i detenuti siano appannaggio esclusivamente del garante Nazionale , figura indipendente istituita in attuazione di precisi impegni internazionali dello Stato .

Quanto ai garanti territoriali la Corte ha statuito che i detenuti sottoposti al regime speciale possono svolgere colloqui con gli stessi , a condizione che non sia diversamente previsto dal decreto applicativo , previa autorizzazione della AP che potrà negarla solo in presenza di specifiche e comprovate ragioni , di cui dovrà dare compiutamente conto nell’eventuale provvedimento di rigetto , posto che tali figure rientrano nella categoria delle persone diverse dai congiunti o conviventi .

Con riferimento al numero dei colloqui consentiti , la corte ha confermato l’ordinanza evidenziando che il carattere straordinario dei colloqui consentiti alle persone diverse dai familiari fa sì che non si addica agli stessi la previsione di cadenze stabilite .



Pronunciando secondo il principio di diritto enunciato , ma tenuto conto della modifica intervenuta successivamente alla decisione , a seguito della entrata in vigore dell'art. 11 d.Lgs 2.10.2018 n.123., il collegio ritiene di dover confermare il provvedimento monocratico riguardo al profilo della esclusione della autorizzazione , del controllo uditivo e del vetro divisorio per i colloqui effettuati dai garanti anche locali dei detenuti.

Invero la recente modifica del comma 2 dell'art. 18 o.p. stabilisce che "i detenuti e gli internati hanno diritto a conferire con il difensore ...sin dall'inizio della esecuzione della misura o della pena . Hanno altresì diritto ad avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti." In tal modo il legislatore ha inteso estendere a tutti i garanti la possibilità di svolgere colloqui con i detenuti senza limitazioni di alcun tipo , come consentito ai difensori .

Preso atto di quanto evidenziato ,devesi rigettare il proposto reclamo e confermare integralmente l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 27.06.2017.

P.Q.M.

visti gli artt.35 bis O.P. nonché 666 e 678 c.p.p.;

rigetta il proposto reclamo e conferma integralmente l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto in data 27.06.2017.

Così deciso in Perugia il 27 febbraio 2019.

Il Cancelliere

Il Magistrato est.

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Migliaccio Dott. Giovambattista

Grazia Manganaro

Roberto Ferrando

Depositata in Cancelleria il

29 MAR. 2019

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Migliaccio Dott. Giovambattista